



COMUNE DI SORTINO
(Libero Consorzio di Siracusa)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 DEL 5.7.04

OGGETTO: Gestione campo di calcio di proprietà comunale di v.le M. Giardino- Individuazione del concessionario ed approvazione schema di convenzione- periodo anni dieci.-

L'anno duemiladiciannove il giorno *cinque* del mese di *luglio* alle ore *13.30* nella Sala delle Adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza IL Sig. Vincenzo Parlato nella sua qualità di Sindaco e sono presenti ed assenti i seguenti Sigg:

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE		PRESENTI	ASSENTI
SIG. VINCENZO PARLATO	SINDACO	<i>✓</i>	
DOTT. VINCENZO BASTANTE	V. SINDACO	<i>x</i>	
DOTT.SSA SOFIA LAMESA	ASSESSORE	<i>a</i>	
SIG. GIUSEPPE VINCI	ASSESSORE	<i>✓</i>	
D.SSA VALENTINA CIANCI	ASSESSORE	<i>✓</i>	

TOTALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Vincenzo Scarcella Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____

NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI MERO INDIRIZZO.

DATA 5.7.04

IL RESPONSABILE

f.to Dott. Luciano Magnano

il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e/o la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis e art. 151, c. 4 del D.L. 267/2000

FAVOREVOLE

CONTRARIO CON LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____

NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI MERO INDIRIZZO.

DATA 5.7.04

IL RESPONSABILE

f.to Sig. Tuccio Michele

OGGETTO: GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIALE M. GIARDINO INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PERIODO ANNI DIECI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO: - che il Comune di Sortino, nell'esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposto, nell'ambito della sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, favorisce e promuove lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell'individuo, il benessere individuale e collettivo e la socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l'inserimento degli individui nel tessuto sociale; -

ATTESO che la convenzione attuale stipulata con atto di rep. n.127/2012 per anni cinque per la gestione del campo di calcio di viale M. Giardino con affidamento alla società APD Sortino Calcio è scaduta il giorno 31/05/2019, motivo per cui è necessario procedere alla selezione per la stipula di una nuova convenzione;

VISTA

- ✓ La delibera di C.C. n. 92/2014 di approvazione regolamento comunale per la concessione di aree e/o immobili da destinare a servizi di interesse collettivo.-
- ✓ la delibera di G.C. n. 12/2019 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo generali per la ricognizione e valorizzazione degli immobili di proprietà comunale in concessione a terzi;
- ✓ la successiva delibera di G.C. n. 13/2019 con la quale viene concesso il rinnovo della concessione dell'impianto in parola alla stessa società, alle medesime condizioni della convenzione originaria n. 127/2012 di rep. nelle more della conclusione dell'iter procedurale in argomento e fino all'aggiudicazione del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31/05/2019 ancorché scaduta, deve intendersi di fatto prorogata, in attesa del completamento dell'iter procedurale, al fine di migliorare la gestione del suddetto servizio nel quadro più generale di impegno sociale.

RILEVATO che come ribadito dall'Autorità gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive (**Anac, parere n. 97/2015**; Consiglio di Stato, sentenza n. 3380/2016)

VERIFICATO che è interesse di questa amministrazione favorire la partecipazione allo sport delle giovani generazioni, attraverso un sistema di gestione del campo di calcio con affidamento ad un'associazione senza scopo di lucro ed in assenza di rilevanza economica, atteso che, l'art. 4 del vigente regolamento comunale per la concessione di aree e/o immobili da destinare a servizi di interesse collettivo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/2014, prevede, tra i requisiti di partecipazione, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di iniziative a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari;

CHE gli impianti in parola sono quelli realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

PRESA COGNIZIONE che in relazione alla superiore motivazione emerge la necessità di dover garantire, all'affidatario dell'impianto, il solo recupero delle spese di gestione, con autorizzazione allo stesso a poter riscuotere, attraverso un sistema di tariffazione, come stabilito nell'allegato schema di convenzione, in ossequio ai principi pubblicistici che ne disciplinano le modalità, il recupero delle spese di completa gestione dell'impianto, con obbligo di rendicontazione almeno trimestrale delle spese sostenute in relazione agli introiti, atteso che l'affidamento in esame ricada nell'ambito dell'affidamento di concessione di beni pubblici, pur connotato da obblighi da espletarsi a carico dell'affidatario a favore della collettività, afferenti alla diversa figura giuridica della concessione di servizi;

CONSIDERATO CHE l'uso degli impianti deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i soggetti che praticano le attività sportive cui l'impianto è destinato. Specificando che tali principi si devono coniugare con l'interesse di questa Amministrazione a garantire la massima professionalità possibile ai fruitori attraverso formatori che abbia acquisito un'adeguata esperienza professionale maturata almeno, nella stagione agonistica precedente;

RILEVATO che gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali,

ACCERTATO che il campo di calcio di Viale M. Giardino è da considerare privo di rilevanza economica;

- per la destinazione d'uso (campionati dilettantistici di calcio); - per le tariffe d'uso di cui allo schema di convenzione allegato, al fine di favorirne la massima accessibilità; - per il modesto afflusso di spettatori che assistono alle partite; - per la mancanza di attività commerciali connesse alla gestione dell'impianto e che pertanto può essere affidato in concessione a Società sportive, federazioni sportive, associazioni operanti sul territorio del Comune di Sortino tutti gli organismi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro;

ACCERTATO che l'impianto oggetto di concessione, giusta planimetri allegata, si compone di:

- 1) Campo da calcio;
- 2) Spogliatoi per atleti e per arbitri con relativi servizi igienici e docce;
- 3) Biglietteria;
- 4) Area circostante interna alla recinzione;

CONSIDERATA la natura dilettantistica, la promozione della cultura dello sport e lo sviluppo del settore giovanile di cui la società affidataria si farà carico, il modesto apporto economico derivante dalla vendita di biglietti per assistere alle partite di campionato, l'assenza di attività commerciali connesse alla gestione;

CONSIDERATO che la gestione del campo di calcio comporta l'assunzione da parte della concessionaria degli oneri economici per la pulizia, la custodia delle strutture accessorie ai campi da calcio (spogliatoi, servizi igienici, altri locali) in uno alla manutenzione dei campi e la manutenzione ordinaria dell'impianto, il pagamento dei consumi di gas, acqua, energia elettrica e le imposte accessorie dovute;

VISTO l'allegato schema di convenzione per la gestione del campo di calcio che disciplina i reciproci impegni di gestione tra il Comune ed il Concessionario e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e

che sarà sottoscritto dalle parti;

RICHIAMATO l'art. 15 della convenzione sopraindicata con il quale la società si accolla le spese di pagamento delle bollettazioni inerenti acqua, luce e gas e le imposte accessorie dovute;

DATO ATTO che si provvederà con successivo provvedimento gestionale all'approvazione dello schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento in gestione del campo comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il presente atto rientra nel disposto di cui all'art. 48 del TUEL 267/2000;

RITENUTO altresì dover disporre in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
- lo Statuto Comunale;

A Voti Unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE LA PREMESSA** parte integrante e sostanziale del presente atto in uno agli indirizzi volti alla individuazione del soggetto interessato alla gestione del campo di calcio di proprietà comunale di viale M. Giardino snc;
- 2) **APPROVARE** lo schema di convenzione parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **DARE ATTO** che

- potranno partecipare alla procedura di concessione in uso esclusivamente gli Enti no-profit (associazioni riconosciute – associazioni non riconosciute – fondazioni – comitati - organizzazioni di volontariato- cooperative sociali - organizzazioni non governative- associazioni di promozione sociale), tenuto conto della linea di indirizzo generale fornita da questo Ente, circa la necessità di garantire benefici e fruibilità per l'intera collettività, che abbiano acquisito un'esperienza nella gestione degli impianti sportivi di almeno tre anni;

- dovrà altresì ammettersi la facoltà insindacabile di non concedere l'immobile successivamente all'esperimento della procedura nonché la facoltà di procedere ad assegnazione anche in presenza di un'unica domanda, od in alternativa la facoltà di procedere all'assegnazione a più soggetti nel caso di presentazione di più proposte di valorizzazione compatibili tra di loro;

DATO ATTO che si provvederà con successivo provvedimento gestionale all'approvazione dello schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento in gestione del campo comunale;

2) **DI DEMANDARE** al Responsabile del settore amministrativo l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari da estendere al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria;

TRASMETTERE il presente provvedimento ai Capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, con incarico all'Ufficio di Segreteria;

DICHIARARE, con separata e successiva votazione unanime favorevole, espressa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

IL PRESIDENTE

(Sig. Vincenzo Parlato)

L'ASSESSORE ANZIANO

Dott. Vincenzo Bastante

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo Scarcella

CONVENZIONE CAMPO DI CALCIO

L'Amministrazione Comunale, nella persona del _____

E

La Società _____ con sede in _____ che per brevità sarà

Denominata Concessionaria per la quale interviene il rappresentante legale pro tempore Sig.

_____ nato a _____ il _____ in forza della facoltà

conferitagli dallo statuto, domiciliato per la carica in _____

Via _____ si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Sortino concede alla Società _____ il Campo di calcio risultante dalle allegate piante e/o planimetrie. Le finalità di tale concessione sono sportive. I casi di utilizzo delle strutture per finalità diverse da quelle sportive sono eccezionali e sono regolamentati dall'art. 4.

La presente convenzione avrà la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di stipula della stessa convenzione. Nel caso di investimenti straordinari da parte della concessionaria sugli impianti oggetto della presente convenzione, essi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione, previo visto di congruità da parte dell'U.T.C. In questo caso la durata della convenzione potrà essere prorogata per un periodo di tempo utile ad ammortizzare i costi sostenuti dalla stessa. L'eventuale investimento dovrà essere rendicontato con la documentazione tecnica compresa quella contabile che giustifichi le spese sostenute. I periodi di tempo necessari per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, eseguite del Comune, determineranno la proroga della convenzione per un periodo uguale al tempo di fermo dell'attività dovuta a tali interventi.

La Società concessionaria farà uso degli impianti e delle annesse attrezzature, per cui si redigerà apposito elenco, con ogni cura e senso di responsabilità. Gli impianti e le sue pertinenze dovranno essere messe a disposizione dalla concessionaria alle Società che li utilizzeranno per scopi esclusivamente sportivi.

ART. 2

DOCUMENTAZIONE SU CONSISTENZA IMPIANTO

Al momento della stipula del contratto verrà redatto apposito verbale di consegna dei locali e delle attrezzature, di tale verbale farà parte integrante la seguente documentazione:

- Una relazione, redatta dall'ufficio tecnico comunale, sullo stato dell'immobile sotto tutti i punti di vista (strutturale, di impianto elettrico e igienico sanitario).
- Un dettagliato elenco delle attrezzature presenti e date in concessione con l'immobile.

- il verbale sarà redatto in contraddittorio tra le parti.
- Verrà adottata la stessa procedura alla data di riconsegna dei locali da parte del concessionario al Comune.

ART. 3

MODALITA' UTILIZZO DELL'IMPIANTO

La convenzione ha lo scopo di consentire alla concessionaria l'esercizio delle attività di cui all'art. 1

La Concessionaria, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il concedente, può incassare i proventi derivanti da:

- introito per vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei organizzati dalla Concessionaria, fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico della stessa;
- introiti derivanti da corsi delle discipline sportive espletate e tenuti da personale qualificato e munito di patentino rilasciato dal CONI;
- introiti derivanti da tariffe d'uso degli impianti nella misura di seguito indicata :
- a) tariffa massima per la concessione ad altre società, finalizzate all'espletamento di attività sportiva € 30,00 l'ora;

Eventuali modifiche alle tariffe d'uso, come sopra determinate, su richiesta motivata della Concessionaria, devono essere approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 4

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E UTILIZZO IMPIANTO

La Società concessionaria, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni :

1. L'Impianto, previa programmazione anticipata, da comunicare all'Amministrazione Comunale all'inizio di ogni anno scolastico o dell'attività di calendario sportivo, sarà messo a disposizione, previo pagamento di una quota pari al 30 % delle tariffe stabilite per le Società sportive che abbiano sede legale a Sortino, delle associazioni operanti nel comune di Sortino che ne facessero richiesta per fini legati allo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap, mentre gli Istituti Scolastici con sede a Sortino ne potranno usufruire gratuitamente. I soggetti sopra elencati potranno usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, solo per le dette attività se si svolgeranno al mattino dei giorni feriali. Tali limitazioni non si applicano alle società sportive che regolamenteranno l'utilizzo degli impianti con un calendario condiviso tra la concessionaria e le società sportive. Tale calendario dovrà garantire a tutte le società un uso equo e proporzionato alle attività esercitate. Per quanto attiene le suddette tariffe relative all'utilizzo degli impianti, esse rimarranno invariate per anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Dopo tale periodo la nuova tariffazione potrà essere modificata solamente se concordata con l'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo gratuito degli impianti per attività anche non sportive organizzate direttamente o indirettamente dall'Ente Comune o associazioni autorizzate con specifico provvedimento sindacale, nei limiti di 10 (dieci) giornate l'anno, in

deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo. Nel caso di utilizzo indiretto, cioè di utilizzo da parte di terzi della struttura nell'ambito dei dieci giorni disponibili, l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere tali impianti dietro un corrispettivo a titolo di affitto che sarà determinato da una stima tecnica. Tale affitto sarà obbligatorio se l'attività svolta avrà scopo di lucro. In tale caso il soggetto utilizzatore dovrà restituire l'impianto nelle stesse condizioni di efficienza così come lo ha ricevuto in consegna. Il soggetto utilizzatore si impegna inoltre a depositare a favore del Comune apposita polizza fideiussoria o assicurativa o deposito cauzionale e polizza responsabilità civile verso terzi che copra eventuali danni alla struttura e a terzi. A tale scopo dovrà essere dato un preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la manifestazione, fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti dalla concessionaria (campionati, gare etc.) derivanti dalla attività ufficiale.

3. In casi eccezionali, il concessionario potrà utilizzare la struttura per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni l'anno, per scopi diversi da quelli prettamente sportivi. Tale uso sarà consentito previo calendario delle attività da presentare all'Amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno e dovrà essere compatibile con l'attività sportiva programmata dalle Società utilizzatrici degli impianti. In questo caso la concessionaria assumerà ogni iniziativa utile (polizza assicurativa e/o fideiussoria o deposito cauzionale, responsabilità civile terzi) a liberare l'Amministrazione da responsabilità.
4. La Società concessionaria avrà cura di dare priorità alle società sportive e alle attività agonistiche dalle stesse svolte (campionati, gare di qualificazione, etc) sempre nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

ART. 5

ORGANO DI CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale si riserva il controllo, che può essere esercitato in qualsiasi momento, sulla corretta gestione dell'impianto, e sul rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 6

GARANZIE ASSICURATIVE

Sono a completo carico del concessionario l'assicurazione della struttura e della responsabilità civile terzi esclusi i casi previsti all'art. 4 (utilizzo della struttura per attività diverse da quelle sportive organizzate da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale).

E' a carico della società concessionaria l'assicurazione degli atleti.

ART. 7

PUBBLICITA' - BAR- RISTORO

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo delle attività sancite all'art. 1, la società concessionaria, fermo restando il controllo dell'Ente sulle modalità di erogazione dei servizi, avrà diritto di esercitare :

- La pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato
- Un servizio bar, munito di regolari autorizzazioni esclusivamente per i tesserati atleti delle società sportive e fruitori all'interno dell'impianto.

ART. 8

LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

Non potranno essere apportate innovazioni e modifiche nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica e formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla società concessionaria del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare alla revoca della concessione.

ART. 9

DECADENZA- RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato.

Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di 6 (sei) mesi e sarà soggetto al pagamento di una penale di € 2.000,00, salvo il risarcimento per l'eventuale danno cagionato.

ART. 10

DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DEL COMUNE

La Società concessionaria dichiara e riconosce al Comune di Sortino il diritto di revoca della concessione, con provvedimento motivato per gravi motivi come sopra specificato. Il provvedimento di revoca avrà effetto immediato dopo la notifica alla concessionaria. In tal caso l'impianto dovrà essere restituito al Comune, entro il termine fissato dal provvedimento sindacale e nello stato di manutenzione accertato nel verbale di cui all'art. 2 tenendo conto della vetustà dell'impianto.

Art. 11

PROCEDURE AMMINISTRATIVA

Alla presente concessione amministrativa sono applicabili le disposizioni di legge in materia anche per quanto concerne la procedura di esecuzione delle ordinanze amministrative.

ART. 12

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione dell'impianto comporterà per la Concessionaria l'assunzione dei seguenti obblighi :

- L'ordinaria manutenzione
- L'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto, i cui orari dovranno essere comunicati all'inizio dell'anno solare all'amministrazione comunale ed esposti al pubblico all'ingresso degli stessi :
- La custodia dell'impianto a cui concorrerà il Comune attraverso il riconoscimento di una quota parte delle relative spese, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa vigilanza:
- Il personale di custodia e di pulizia sarà fornito dalla società concessionaria sollevando il comune da ogni responsabilità di sorta;
- La società concessionaria si obbliga alla tenuta di un registro dei soci aggiornato;
- La società concessionaria si obbliga al pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto, nonché i consumi relativi all'energia elettrica, all'acqua, al riscaldamento ed al carburante, con relativa voltura dei contatori;
- La società dovrà predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi;
- Per garantire la corretta gestione della sicurezza dovrà predisporre un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
- In caso di utilizzo degli impianti per attività diverse da quelle sportive, il soggetto utilizzatore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e richieste per legge, esonerando fin da subito l'amministrazione comunale da ogni onere e responsabilità.

Il comune resta sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria e terzi.

ART. 13

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria.

ART. 14

CONTROLLI

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il concessionario si obbliga annualmente a fornire al comune :

- Nominativo del responsabile degli impianti;
- Relazione sulla situazione dell'impianto, nonché una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata e preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, nell'anno precedente;
- Il programma dell'ordinaria manutenzione da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo;

- Copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché una relazione sull'attività svolta completa di dati riferiti sulla gestione dell'impianto.

ART. 15

PARTECIPAZIONE AI CONSUMI

Sono completamente a carico del concessionario le spese relative ai consumi di riscaldamento, ed energia elettrica e le imposte accessorie dovute:

La concessionaria, a garanzia della corretta esecuzione della presente convenzione e della corretta osservanza degli adempimenti alla stessa connessi, dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione, un deposito cauzionale nella misura dell'importo del canone annuo, riconosciuto all'Amministrazione comunale moltiplicato per tre che verrà rimborsato al termine della vigenza della convenzione, fatti salvi i diritti di rivalsa per danni o altro imputabili alla concessionaria.

ART. 16

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (ON- LINE)

Dal.....08 LUG, 2019.....al.....23 LUG, 2019.....al n.ro 903 del registro delle pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale li

08 LUG, 2019

*IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Scamporlino Mario*

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Scarcella*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il.....5-10-19.....

- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000)*
 *Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni.
(art.134, comma 3 del T.U. n. 267/2000)*

Sortino.....5-10-19.....

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Scarcella*

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale,.....

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Scarcella*